



Mittente [ASPPA](#)
affarigeneraliconvenzioni.pec@asppa.it
[\[affarigeneraliconvenzioni.pec@asppa.it\]](mailto:affarigeneraliconvenzioni.pec@asppa.it)



Dati doc. Posta Ordinaria

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot. n. 1917/AAGGeC del 08/05/2019 - UniPA Microbiologia**

Allegati 4 - nota prot. n. 1917-AAGGeC del 08-05-2019.pdf; conv. UniPA microbiologia.pdf; delib. n. 419 del 04-04-2019.pdf; convenzione-Microbiologia e virologia-ASP 6 Palermo medici.pdf.p7m;

Classif. III/14 - Accordi per la didattica e per la ricerca

Responsabilità

UOR-RPA Scuola di Medicina e Chirurgia - Lipari Mariano 13/05/2019 ✓

Altro

Tipologia E-mail

Documenti informatici

File

[testo email](#)



Stato

Ultima versione

[13/05/2019 - 14:30:08](#)

[nota prot. n. 1917-AAGGeC del 08-05-2019.pdf](#) (444 KB, 1 pag.)



[13/05/2019 - 14:30:08](#)

[conv. UniPA microbiologia.pdf](#) (5317 KB, 11 pag.)



[13/05/2019 - 14:30:08](#)

[delib. n. 419 del 04-04-2019.pdf](#) (2503 KB, 5 pag.)



[13/05/2019 - 14:30:08](#)

[convenzione-Microbiologia e virologia-ASP 6 Palermo medici.pdf.p7m](#) (289 KB, 9 pag.)



[13/05/2019 - 14:30:08](#)

Informazioni di servizio

Id 3523818

Registrazione [Archivio e protocollo](#) - [Responsabile](#) 13/05/2019

- Elenco
- Inizio
- Indietro
- Avanti
- Fine
- Fascicoli**
- Raccoglitori**
- Nuovo**
- Ripeti nuovo**
- Rispondi**
- Replica Doc.**
- Modifica**
- Richiedi pubblicazione**
- Copia in fascicolo**
- Copia Collegamento**
- Stampa Ricevuta**
- Cerca**
- Workflow**
- Foto originale**
- Menu**

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

TRA

L'Università degli Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia, (d'ora in poi "Università") C.F. 80023730825, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, giusta delega conferita dal Rettore pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Piazza Marina n. 61, da un lato;

E

ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Commissario, Dott. Daniela Faraoni, nato a [REDACTED], il [REDACTED], e domiciliato per la carica in Palermo (PA), Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante;

PREMESSO

- che, ai sensi e per effetto di quanto previsto dall' art. 27 del D.P.R. n 382/80, alle Università è consentito stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche-integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- che l'individuazione e l'utilizzazione delle Strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite Convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole Aziende sanitarie individuate nel Protocollo d'Intesa, tra Regione e Università, oppure con ulteriori Strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
- che l'art.6, punto 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del Servizio sanitario;
- che, nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e s.m.i., con il quale la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo hanno individuato nell'integrazione e nella collaborazione lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie, per rispondere ai cambiamenti intervenuti sul piano normativo-istituzionale ed organizzativo sia del sistema universitario sia di quello sanitario;
- che, con Decreto del MIUR del 1 agosto 2005 e s.m.i. , è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria" con il quale:
 - si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all'area medica, all'area chirurgica

Nazionale.

- che l'insieme delle strutture universitarie e del S.S.N. coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti d'idoneità previsti, ed in particolare di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti i medici in formazione e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto dall'ordinamento didattico;
- che la legge n. 266 del 23.12.2005 – finanziaria 2006 -, all'art. 1, comma 300, lettera e) ha previsto che ha decorrere dall'anno accademico 2006/2007 venga introdotto il contratto di formazione-lavoro per il medico in formazione specialistica in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del D.Lgs. n. 368/1999;

CONSIDERATO

- che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia, sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- che l'art. 3, comma 4°, del decreto del 22 luglio 1998 del Ministro della Sanità prevede che il personale medico di ruolo, in servizio nelle aziende ospedaliere, nelle unità sanitarie locali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presso i quali si svolge la formazione, è ammesso alle Scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabilite, per ogni disciplina, nei Protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione;

VISTI

- il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, che regola, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario regionale (ex art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni);
- il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria adottato con Decreto Rettorale n. 1341 del 19.4.2017;
- l'articolo 18 del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa, adottato con Decreto Rettorale n. 3388 del 12.10.2015 secondo cui è possibile attribuire, a mezzo contratti a titolo anche gratuito, attività formative professionalizzanti al personale dell'area sanitaria delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa;
- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68;

Art. 3

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

Art. 4

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99;
- a rispettare
 1. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 2. la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto adeguato alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno comunque atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzazione del logo dell'Università, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

Art. 5

Nei limiti previsti dal Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con Decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii., l'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del Responsabile della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi.

Art. 6

Art. 10

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie; l'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come l'attività formativa e, pertanto, come integrativa di quella del personale ospedaliero.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formative di natura assistenziale che dovranno essere svolte dallo specializzando medesimo, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. 341/90 e D.M. 11 maggio 1995, secondo cui il Consiglio della Scuola stabilisce il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando dovrà effettuare.

E' demandata alla personale responsabilità del Dirigente dell'Unità Operativa cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'Unità Operativa, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile dell'Unità Operativa risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti e al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa.

Art. 11

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e degli interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili della Struttura Ospitante, devono, essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa e dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.)



Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché al Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo, approvato dall'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto del 29 gennaio 2015 e pubblicato nella GURS in data 27.2.2015 e ss.mm.ii..

Art. 18

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana e dell'adozione di nuove normative in materia.

Art. 19

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 20

Il presente atto, redatto in tre esemplari, sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Palermo, li 19/02/2019

ASP 6 Palermo
Dott. Daniela Faraoni

Il Delegato del Rettore
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Francesco Vitale

Firmato digitalmente da: Francesco Vitale
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 19/02/2019 15:44:48

Verifica effettuata in data 2019-05-13 15:05:42 (UTC)

File verificato: C:\Users\PC1\Desktop\MARIO SPECIALIZZAZIONE\Convenzioni Firmate da tutti da archiviare\convenzione-Microbiologia_e_virologia-ASP_6_Palermo_medici.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: FARAONI DANIELA
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/05/2019 14:00:28

Dati del certificato del firmatario **FARAONI DANIELA**:

Nome, Cognome: DANIELA FARAONI
Numero identificativo: 19626653
Data di scadenza: 24/02/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

